

"ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI"
STATUTO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL

13 febbraio 1998
COSTITUZIONE E SEDE'

Art. 1. E' costituita a norma degli artt. 36 e segg. del Codice Civile l'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Albergatori della Provincia di Brindisi".

Art. 2. L'Associazione ha sede in Brindisi alla via Mazzini., civ. 32 n/o la Confcommercio di Brindisi

Art. 3. L'Associazione aderisce alla Federalberghi della quale accetta lo statuto. In caso di contrasto tra norme previste dal presente statuto e quello della Federalberghi, verrà convocata apposita assemblea degli associati per la modifica del presente statuto al fine di conformarlo a quello della Federalberghi.

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4. L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e, pertanto, non potrà essere condizionata o guidata da alcuna entità esterna, collettiva o individuale che sia. Essa realizza la propria azione soltanto attraverso la libera e consapevole partecipazione dei singoli associati per mezzo degli organi dagli stessi democraticamente eletti. Può perseguire i propri scopi anche attraverso la partecipazione in associazione con altre Associazioni, Circoli, Consorzi o Enti associativi in genere aventi uguali caratteristiche e/o scopi associativi.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5. L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) tutela gli interessi degli albergatori associati di ogni categoria assistendoli in materia economica, sindacale, sociale, tributaria e fiscale e in tutte le questioni di carattere generale riguardanti gli associati stessi, rappresentandoli nei confronti di Autorità, Enti, Organizzazioni economico-sindacali, ecc.;
- b) promuove, coordina ed attua le iniziative che si riconnettono all'attività turistica ed alberghiera nonché quelle atte a portare concreti vantaggi agli associati;
- c) persegue, nell'ambito della provincia di Brindisi, gli stessi scopi della Federalberghi alle cui direttive essa si impegna ad uniformarsi allo scopo di non compromettere questioni di principio ed ordine generale.

Art. 6. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione potrà acquisire, vendere, costruire, locare o gestire impianti e strutture sportive, ricreative, culturali e quant'altro fosse ritenuto idoneo agli scopi associativi; proporre e garantire servizi di assistenza turistica, sociale, economica e culturale, sportiva e finanziaria anche facendo ricorso a specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori.

ASSOCIATI

Art. 7. Possono far parte dell'Associazione, come associati, le aziende alberghiere e le altre categorie di operatori del settore turistico le cui attività ed attrezzature siano preminentemente alberghiere, in persona:

- a) dei loro titolari, se trattasi di azienda individuale, ovvero
- b) in persona dei loro legali rappresentanti, o di un socio, o del loro direttore, o di delegati, se trattasi di aziende societarie.

Le aziende associate possono essere rappresentate soltanto da persone maggiori di età. Possono altresì far parte della Associazione, come associati e secondo le specifiche in precedenza individuate, anche le aziende non situate nella Provincia di Brindisi, qualora queste si trovino in località, comune o provincia, ove non esiste una organizzazione sindacale di albergatori aderente alla Federalberghi o risultino essere territorialmente più vicine.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali, gli impianti e le strutture sportive, ricreative, culturali e quant'altro comunque l'associazione utilizzerà in quanto ritenuto idoneo al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 8. Ogni associato è tenuto annualmente a versare una quota associativa nella

misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione al numero della categoria e dei posti letto di cui le strutture alberghiere rappresentate dispongono. Tale quota varrà soltanto per l'anno solare di riferimento. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di iscrizione.

La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 9 Per l'ammissione alla Associazione dovrà essere presentata preventiva domanda scritta ed indirizzata al Consiglio Direttivo su di un modulo a ciò predisposto. Contestualmente alla domanda dovrà essere versata la quota annuale di iscrizione. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e decide su di essa con giudizio insindacabile. In caso di ammissione all'Associazione, la decorrenza di associato inizierà dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancata accettazione della domanda, sarà restituita la somma versata a titolo di quota annuale; in tale evenienza, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 10 La qualità di socio si perde, oltre che a seguito della sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 7, per dimissioni, morosità o indegnità.

Le dimissioni devono essere comunicate, entro il termine stabilito al precedente articolo 8, con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, presso la sede della stessa.

La morosità per un anno può dare luogo alla perdita della qualità di associato; essa sarà dichiarata dal consiglio direttivo. L'associato decaduto per morosità può chiedere la riammissione al Consiglio Direttivo presentando apposita istanza e versando le quote annuali scadute e non corrisposte oltre ad una somma che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di valutazione dell'istanza di riammissione. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al precedente art. 9.

L'indegnità, che si considera configurabile anche nell'esplicazione di azione contraria o, comunque, nociva all'attività e agli indirizzi dell'associazione, verrà sancita dall'assemblea degli associati su proposta di anche un solo componente il Consiglio Direttivo.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle somme a qualunque titolo versate all'associazione.

Art. 11 Il fondo comune è costituito dalle quote associative periodiche e dai contributi straordinari degli associati, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Fanno parte, inoltre, del fondo comune, tutti i beni acquisiti dall'Associazione con gli introiti di cui sopra. E' stabilito il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 L'Assemblea generale degli associati è composta dagli associati che, in quanto tali, devono risultare inderogabilmente in regola con il versamento delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla categoria ovvero dal numero delle stanze della struttura alberghiera da esso rappresentata.

Art. 15 L'Assemblea generale degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza è presieduta dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi dall' associato più anziano di età. Della riunione viene redatto verbale a cura del Segretario - Tesoriere del Consiglio Direttivo.; in mancanza da un associato o da un terzo nominato dal Presidente del consesso.

Art. 16 L'assemblea generale degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno presso la sede dell'associazione, entro e non oltre il giorno 30 del mese giugno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale ma sempre ed unicamente nel territorio della provincia di Brindisi.

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché almeno un terzo degli associati ne facciano domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata con avviso da affiggersi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione

L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente almeno la metà più uno degli associati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti con la sola eccezione della modifica al presente statuto nel qual caso è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati.

Il socio che non possa partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega ad altro socio. Non sono ammesse più di tre deleghe.

Art. 17 L'Assemblea degli associati è sovrana ed ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti economico-finanziari;
- d) sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Spetta, inoltre, all'assemblea attribuire le cariche del Consiglio Direttivo. Se l'assemblea non vi provvede, tale compito sarà espletato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Le deliberazioni dell'assemblea, riportate su apposito registro, possono essere consultate da ciascun socio che ne faccia richiesta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da tre o da cinque consiglieri eletti liberamente tra gli associati dall'assemblea generale. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora, durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea degli associati nella sua prima convocazione. I componenti così eletti entrano a loro volta in carica e vi restano sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Nel caso di consiglio formato da cinque componenti dovesse venire a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto ed i componenti rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'assemblea generale degli associati per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale degli associati; fra l'altro, è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione, sottopone all'assemblea i rendiconti economici

e finanziari, decide sulle domande di ammissione dei nuovi associati, stabilisce l'entità delle quote sociali periodiche e degli eventuali contributi straordinari necessari al perseguimento degli scopi associativi, indica ed organizza manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, etc..

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente esclusivamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Rispondono, altresì, in via esclusiva, personale e solidale, anche nei confronti dell'Associazione, tutti quegli associati, consiglieri e, comunque, tutti coloro che, in deroga all'attribuzione dei singoli poteri ed alle loro modalità di esercizio, espressamente previste e regolate dal presente statuto, assumono arbitrariamente obbligazioni nei confronti di terzi o mettono in essere comportamenti cagionevoli tanto nei confronti dei terzi che dell'associazione e dei suoi associati; ciò indipendentemente che le obbligazioni assunte o i danni cagionati siano stati causati da fatti dolosi o colposi.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, se non vi ha provveduto l'assemblea, alla nomina del Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario-Tesoriere nel caso di tre componenti e di un Segretario e di un Tesoriere nel caso di cinque componenti.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce quando vi sia necessità di deliberare sulle domande di ammissione ad associato e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri. Gli avvisi di convocazione devono essere diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 22 Tutte le cariche in seno all'Associazione sono completamente ed esclusivamente gratuite.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 23 Il Presidente del Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni, sia in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a tutto quanto si addica alla inosservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue decisioni tuttavia, dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo per la relativa approvazione nella prima riunione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Ciascun associato ha diritto ad avere copia del rendiconto che l'Assemblea si accinge ad approvare.

Delle risultanze economiche e finanziarie sono personalmente responsabili i consiglieri in carica, sino a quando l'Assemblea generale degli associati, con l'approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione, senza possibilità di eccezione

alcuna, dovrà essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 26 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle Norme contenute nel Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute, alle Leggi vigenti che regolano la materia, nonché ai Principi generali del Diritto.
Letto, approvato e sottoscritto il 13/02/1998-

Scalafium
Scalafium

Antonio Sisto
Roberto
Alfredo
Luigi
Stano
Giovanni
Mario
Bruno
Francesco
Paolo
Luigi
Antonio
Luigi
Luigi